



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza  
Settore Servizi alla Persona

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LISSONE**

**Gennaio 2025 - Agosto 2027**  
**(con facoltà di rinnovo per l'anno scolastico 2027-2028)**

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO**
- ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA**
- ART. 4 – SERVIZIO DI PRE SCUOLA**
- ART. 5 – SERVIZIO DI POST SCUOLA**
- ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**
- ART. 7 – ORGANICO PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA**
- ART. 8 – FORMAZIONE**
- ART. 9 – VARIAZIONE ENTITA' DEI SERVIZI**
- ART. 10 – CONTINUITA' DEI SERVIZI**
- ART. 11 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI**
- ART. 12 – SUBAPPALTO**
- ART. 13 – FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE**
- ART. 14 – SOPRALLUOGO**
- ART. 15 – RESPONSABILITA'**
- ART. 16 – ASSICURAZIONI**
- ART. 17 – SPESE INERENTI AI SERVIZI**
- ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 19 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**
- ART. 20 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI**
- ART. 21 – CONTESTAZIONI E PENALITA'**
- ART. 22 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 23 – CORRISPETTIVI DEI SERVIZI E ADEGUAMENTO PREZZI**
- ART. 24 – PAGAMENTI**
- ART. 25 – CONTROVERSIE**
- ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Premessa - Normativa di riferimento**

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri disciplina la gestione di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE ("Servizi scolastici vari" – CPV 80410000-1). Ai sensi degli artt. 71, 127 e 128 del D. Lgs. n. 36/2023, viene indetta, per i servizi di pre e post scuola presso le scuole primarie di Lissone una procedura aperta.

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente Capitolato è la gestione di servizi di pre e post scuola (accoglienza, vigilanza e assistenza educativa) nelle sei scuole primarie di Lissone.

Tali servizi nascono dall'intento di agevolare le famiglie che, impegnate in attività lavorative con orari non compatibili con quelli delle lezioni curricolari, hanno la necessità di lasciare i figli a scuola oltre l'orario scolastico, in un luogo organizzato e gestito da figure idonee. Essi hanno la finalità primaria di supportare la conciliazione dei tempi di vita, lavoro e cura dei familiari, oltre a valenze educative, di sostegno alla socializzazione e alle relazioni tra pari.

I servizi di pre-scuola e di post-scuola non sono infatti da intendersi esclusivamente come attività di custodia, ma anche come spazi educativi rivolti alle dimensioni della condivisione, del rispetto, dell'espressività, del gioco interattivo-creativo e, all'occorrenza, momenti di supporto, seppur occasionale, al lavoro scolastico individuale.

I contenuti di questi servizi sono descritti negli articoli che seguono.

I progetti dei servizi di pre e post scuola presentati in offerta dovranno comprendere nel dettaglio tutte le attività proposte e la descrizione del materiale fornito per il loro espletamento.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO**

I servizi oggetto del presente appalto avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2027, secondo il calendario scolastico.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto, alle stesse condizioni del contratto originario, come individuate dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, per un periodo massimo di un'ulteriore annualità (anno scolastico 2027-2028, da settembre 2027 ad agosto 2028).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'art. 3.3 del disciplinare di gara.

Il numero dei giorni di servizio potrà variare in base al calendario scolastico o per qualsiasi altra evenienza connessa allo svolgimento dell'attività didattica.

I servizi di pre e post-scuola saranno avviati, per ciascun anno scolastico, in concomitanza con la ripresa delle attività didattiche, in date che saranno definite e condivise con i Dirigenti scolastici.

Nel caso in cui ricorrano circostanze che impediscano la regolare realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Amministrazione potrà procedere alla sospensione dell'appalto ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che la scadenza del contratto potrà essere posticipata per la durata almeno equivalente al periodo di sospensione.

## **ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo a base di gara per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 agosto 2027 è stabilito in € 227.000,00 (duecentoventisettemila/00) iva esclusa oltre € 2.500,00 iva esclusa quali oneri per la sicurezza da

interferenze.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 206.218,00, calcolati sulla base dei seguenti elementi: dati relativi a qualifiche e mansioni del personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, stima del numero di operatori e dei relativi impegni orari previsti per i servizi di pre scuola e post scuola, costo orario della figura di Assistente bambini risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (livello B1), di cui al D.D. n. 30 del 14.06.2024 emesso dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto degli adeguamenti di gennaio 2026.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo degli oneri per la sicurezza in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, comma 5 e 6 D.lgs. 9.04.2008 n. 81) e tenuto conto della tipologia dei servizi oggetto dell'appalto è determinato in € 2.500,00, non soggetto a ribasso.

Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta pertanto essere il CCNL delle Cooperative sociali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo).

Anno 2025	€ 87.500,00
Anno 2026	€ 87.500,00
Anno 2027 (1° gennaio – 31 agosto 2027)	€ 52.000,00
Base di gara	€ 227.000,00
Costo sicurezza per interferenze (non soggetto a ribasso)	€ 2.500,00
Totale valore appalto	€ 229.500,00

L'appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio.

Le offerte potranno essere formulate solo al ribasso rispetto alla base di gara, a pena di esclusione.

#### **ART. 4 – SERVIZIO DI PRE-SCUOLA**

Il servizio di pre-scuola, rivolto agli alunni delle scuole primarie, consiste in attività di sorveglianza e assistenza educativa, oltre che nello svolgimento di attività ludiche o laboratoriali (utilizzando materiale fornito dall'aggiudicataria), da svolgere in appositi spazi all'interno dei seguenti plessi scolastici:

- Scuola primaria "Dante", via Mariani
- Scuola primaria "Tasso", piazzale Virgilio
- Scuola primaria "Moro", p.zza Caduti di via Fani
- Scuola primaria "S. Mauro", via Fermi
- Scuola primaria "De Amicis", via Tarra
- Scuola primaria "Buonarroti", via dei Platani.

I numeri dei bambini iscritti al servizio nei vari plessi scolastici nell'anno scolastico 2023-2024 sono indicati nella tabella seguente:

SCUOLE	N. BAMBINI ISCRITTI (complessivamente, di tutte le classi)
DANTE	28
TASSO	32
MORO	46
SAN MAURO	44
DE AMICIS	22

BUONARROTI	18
<b>Totale</b>	<b>190</b>

I dati degli iscritti di cui sopra sono ovviamente indicativi e suscettibili di variazioni.

Il servizio dovrà essere svolto per tutto l'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 7.30–8.25 (fino alle 8.20 nelle sole scuole Buonarroti e De Amicis) antecedente l'inizio delle lezioni.

Per il servizio di pre-scuola il monte ore annuale richiesto per il personale è il seguente:

Anno	Ore giornaliere	N. operatori	Giorni	Ore totali
2025	1	10	170	1.700
2026	1	10	170	1.700
2027 (fino al 31.08)	1	10	100	1.000
<b>TOTALE ORE</b>				<b>4.400</b>

Il numero di giorni indicato in tabella, comunque suscettibile di variazioni, è coerente con il calendario scolastico 2024/2025 della scuola primaria; il numero di operatori è coerente con gli iscritti nell'a.s. 2023-2024, anch'esso suscettibile di variazioni, integrato prevedendo, sulla base degli iscritti nell'a.s. precedente, un ulteriore operatore H per bambini con disabilità che potrebbero necessitare di un rapporto operatore/bambino 1:1.

#### **ART. 5 – SERVIZIO DI POST-SCUOLA**

Il servizio di post-scuola, rivolto agli alunni delle scuole primarie indicate nel precedente art. 4, dovrà essere caratterizzato da attività educative, di gioco, ricreazione e socializzazione, da espletare anche attraverso l'attivazione di laboratori inseriti in un progetto pedagogico strutturato (utilizzando materiale fornito dall'aggiudicataria).

I numeri dei bambini iscritti al servizio nei vari plessi scolastici nell'a.s. 2023-2024 sono indicati nella tabella seguente:

SCUOLE	N. BAMBINI ISCRITTI (complessivamente, di tutte le classi)
DANTE	13
TASSO	18
MORO	34
SAN MAURO	29
DE AMICIS	23
BUONARROTI	24
<b>Totale</b>	<b>141</b>

Il servizio dovrà essere svolto per tutto l'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 16.30-18.00 (16.20-18.00 per le sole scuole Buonarroti e De Amicis).

Per il servizio di post-scuola il monte ore annuale richiesto per il personale è il seguente:

Anno	Ore giornaliere	N. operatori	Giorni	Ore totali
2025	1,5	8	167	2004
2026	1,5	8	167	2004
2027 (fino al 31.08)	1,5	8	99	1.188
<b>TOTALE ORE</b>				<b>5.196</b>

Il numero di giorni indicato in tabella, comunque suscettibile di variazioni, è coerente con il

calendario scolastico 2024/2025 della scuola primaria; il numero di operatori è coerente gli iscritti nell'a.s. 2023-2024, anch'esso suscettibile di variazioni, integrato prevedendo, sulla base degli iscritti nell'a.s. precedente, un ulteriore operatore H per bambini con disabilità che potrebbero necessitare di un rapporto operatore/bambino 1:1.

## **ART. 6 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

La ditta aggiudicataria svolgerà i servizi oggetto dell'appalto impiegando il seguente personale:

N. 1 Responsabile dei servizi (che è il diretto referente dell'Amministrazione Comunale) con il compito di:

- coordinare le prestazioni e le attività programmate di tutto il personale operante, assicurandone il corretto svolgimento e verificandone la conformità ad un corretto metodo educativo;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità dei servizi;
- raccordarsi con l'Amministrazione Comunale e con le Istituzioni Scolastiche e partecipare a riunioni periodiche sull'andamento dei servizi;
- predisporre gli strumenti di programmazione, verifica intermedia e finale, elaborando schede di osservazione quotidiana e di rilevazione dei dati, da sottoporre, per approvazione, all'Amministrazione Comunale;
- comunicare all'Amministrazione e alle Istituzioni Scolastiche qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone verificatesi durante i servizi, garantendo, nel caso di eventuali incidenti e infortuni ai bambini, la comunicazione tempestiva alla famiglia e all'Amministrazione Comunale, oltre che, nei casi più gravi, l'intervento degli organi sanitari preposti;
- raccordarsi con la Istituzioni Scolastiche e, dove necessario, nel caso di bambini con certificazione e/o segnalati, partecipare su richiesta ad incontri con l'équipe territoriale curante;
- curare la realizzazione nei tempi indicati del progetto educativo presentato (da condividere con l'Amministrazione Comunale).

Requisiti professionali minimi richiesti: laurea, preferibilmente in discipline psico-pedagogiche, ed esperienza documentata nel ruolo almeno annuale; in alternativa, titolo di educatore professionale conseguito frequentando i percorsi formativi regionali ante riforma ed esperienza documentata nel ruolo almeno biennale.

Il Responsabile svolge un ruolo di supporto ai servizi; pertanto, a differenza delle altre figure professionali, non è direttamente impegnato "sul campo" nelle scuole di Lissone. Di conseguenza, non se ne prevede la relativa quantificazione oraria e non è prevista l'erogazione di un corrispettivo ad hoc. Il relativo compenso deve considerarsi compreso nelle spese generali di organizzazione del servizio.

N. 18 Operatori pre e post scuola, che avranno i seguenti compiti:

- realizzare le attività previste nel progetto, favorendo l'inserimento, la socializzazione, la partecipazione di tutti, assicurando la sorveglianza e garantendo la sicurezza dei bambini loro affidati;
- rilevare e comunicare le presenze giornaliere dei bambini;
- segnalare al proprio Responsabile ogni difficoltà o problema rilevato durante lo svolgimento delle attività;
- curare i rapporti con i genitori, in particolare nel caso di bambini con disabilità o in situazione di fragilità, richiedendo, eventualmente, il supporto del Responsabile dei servizi;
- riordinare, al termine della giornata, il materiale, i giochi e le attrezzature utilizzate, così da facilitare lo svolgimento dei servizi di pulizia;
- in caso di incidenti e infortuni ai bambini, informare tempestivamente il Responsabile, stilare una relazione scritta e predisporre ogni documentazione utile per attivare la polizza assicurativa.

Requisiti professionali minimi richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado,

preferibilmente ad indirizzo socio-educativo, con esperienza, anche di volontariato purché documentata, della durata di almeno un anno maturata nell'ambito di attività educative, ludiche, didattiche rivolte ai bambini.

Nel caso fosse necessario prevedere operatori per bambini che richiedessero, in accordi con i Servizi comunali dell'area Minori e Disabilità, un rapporto 1:1, tali operatori, oltre ai requisiti sovra esposti, dovranno avere un'esperienza specifica di almeno due anni nell'ambito dei servizi educativi rivolti a bambini con disabilità.

I contratti di lavoro del personale dovranno prevedere un corrispettivo non inferiore ai minimi salariali previsti dal C.C.N.L. di riferimento, sollevando il Comune da ogni responsabilità in caso di violazione dei requisiti che disciplinano la materia.

In relazione al personale impegnato nei servizi oggetto dell'appalto, la ditta è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, l'appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad acquisire – dandone poi attestazione al Comune di Lissone - il certificato del casellario giudiziale delle persone da impiegare nel servizio per verificare l'eventuale esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere la produzione dei casellari acquisiti.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva, l'Amministrazione Comunale effettuerà i necessari controlli, acquisendo il DURC aggiornato della ditta.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del C.C.N.L. indicato al punto 3 del presente Capitolato. Si richiama quanto dettagliatamente disposto all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Il personale dovrà dimostrare compostezza negli atteggiamenti e nel linguaggio e assumere un corretto comportamento con i bambini e con le famiglie, garantendo la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi. La ditta aggiudicataria esercita il controllo sulla correttezza del proprio personale, sul quale l'Amministrazione Comunale si riserva di esprimere parere di idoneità, richiedendone la sostituzione motivata anche durante lo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione della Dirigente del Settore Servizi alla Persona e previo contraddittorio tra le parti. Tutto il personale impiegato dalla ditta appaltatrice è tenuto ad adeguarsi al Codice comportamentale previsto per i dipendenti comunali.

L'aggiudicataria dovrà trasmettere al Settore Servizi alla Persona, prima dell'inizio dei servizi, l'elenco nominativo e i curricula di tutto il personale impiegato, oltre alla documentazione relativa al rapporto di lavoro costituitosi. Si impegna inoltre a provvedere all'immediata sostituzione dei propri operatori, assenti per qualsiasi motivo, già dal giorno stesso d'assenza (comunque entro le 24 ore), con personale adeguato e di pari qualifica, e a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Ad integrazione (e non in sostituzione) del personale impiegato, l'aggiudicataria potrà avvalersi di tirocinanti e/o volontari maggiorenni, nel rispetto della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro. Qualora ricorra tale ipotesi, prima dell'impiego, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, per l'approvazione, l'elenco nominativo, le relative convenzioni con i progetti formativi, le specifiche d'impiego e i certificati di idoneità.

## **ART. 7 – ORGANICO PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA**

Il rapporto numerico richiesto tra educatori/animatori e bambini iscritti, sia per il pre-scuola che per il post-scuola, è 1:25.

Ai fini del concreto espletamento dei servizi, si considerano accettabili oscillazioni del 20%, nel rapporto educatore/bambini, rispetto al rapporto numerico previsto (in base al rapporto numerico di 1:25, il servizio può essere svolto da un solo operatore anche se i bambini iscritti sono 30).

Il numero di operatori richiesti nel presente Capitolato (n. 10 operatori per il pre scuola e n. 8 operatori per il post scuola) deriva dal numero dei bambini iscritti ai servizi nell'anno scolastico 2023-2024, integrato di un ulteriore operatore per bambini con disabilità che potrebbero necessitare di un rapporto operatore:bambino 1:1.

Resta inteso che, qualora le iscrizioni dei bambini variasse, dovrà essere adeguata la consistenza numerica degli operatori impiegati al fine di garantire il rispetto del rapporto educatore/bambini previsto dal presente articolo.

Nel caso di iscrizioni ai servizi di bambini con disabilità, l'Amministrazione Comunale, con il supporto dei Servizi dell'Area Minori e Disabilità, concorderà con l'aggiudicataria l'eventuale inserimento di ulteriori operatori, con competenza nel sostegno alla disabilità, in deroga al rapporto numerico indicato nell'offerta di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. Il costo orario dell'operatore aggiuntivo sarà il medesimo indicato nell'offerta economica.

## **ART. 8 – FORMAZIONE**

L'aggiudicataria assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto. A tal fine, nell'offerta deve essere descritto il piano formativo da realizzare a cura dell'aggiudicataria, comprensivo della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale impiegato nei servizi deve essere necessariamente formato in materia di primo soccorso e di prevenzione incendi.

Il calendario degli incontri formativi dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale, che potrà partecipare con propri rappresentanti. Al termine di ogni ciclo d'attività, l'aggiudicataria presenterà una relazione sulla formazione svolta.

## **ART. 9 – VARIAZIONE ENTITA' DEI SERVIZI**

Oltre che sulla base degli effettivi giorni di attività educativa e didattica e del numero dei bambini iscritti, al fine di garantire il rispetto del rapporto numerico di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la variazione dell'entità dei servizi, che possono pertanto essere estesi entro, comunque, i limiti previsti dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'entità dei servizi potrebbe variare, a titolo di esempio, per l'attivazione di servizi uguali o simili a quelli oggetto del presente appalto da effettuarsi in altre sedi.

In caso di estensione dei servizi, il prezzo unitario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell'appalto.

Parimenti, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, l'Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di diminuire l'entità dei servizi, in funzione del calendario scolastico, della minore necessità di personale e di ogni altra evenienza. In caso di riduzione dei servizi si procederà alla proporzionale riduzione del corrispettivo in vigore.

## **ART. 10 – CONTINUITA' DEI SERVIZI**

L'aggiudicataria assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato ai servizi. L'aggiudicataria si impegna a garantire la continuità dei servizi, provvedendo – entro 24 ore - alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale assente a qualsiasi titolo o che dovesse dimostrarsi, anche su indicazione del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lissone,



insufficiente o inadeguato.

In caso di dimissioni, i sostituti dovranno avere gli stessi requisiti di esperienza del personale uscente. Dovrà inoltre essere garantito un adeguato passaggio di consegne al nuovo personale inserito.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata, così da evitare la sospensione del servizio; anche il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

Di ogni sostituzione del personale dovrà essere data tempestiva informazione al referente del Comune di Lissone.

#### **ART. 11 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI**

In caso di sciopero del personale dell'aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque non appena l'aggiudicataria abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Le contingenti interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione dei servizi sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione Comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti e per le loro famiglie e ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino dei servizi, nonché a concordare attività per il recupero di quelle non rese.

#### **ART. 12 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e da quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare di gara. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

#### **ART. 13 – FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE**

Sarà cura dell'aggiudicataria provvedere alla fornitura del materiale di consumo, dei giochi e delle eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di pre e post scuola nelle scuole primarie.

Tipologia e quantità del materiale devono essere indicate nell'offerta tecnica.

Tutto il materiale dovrà:

- essere rapportato all'età e alle esigenze degli utenti;
- essere conforme alle normative;
- essere in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e di attività didattica a tutti i bambini iscritti ai servizi;
- essere conforme, ove previsto in base alla tipologia di materiale fornito, alle disposizioni vigenti in materia di Criteri Ambientali Minimi.

È escluso ogni rimborso o riconoscimento all'aggiudicataria per danni o perdita del materiale o delle attrezzature fornite.

La corrispondenza tra la quantità del materiale, dei giochi e delle attrezzature indicata nell'offerta tecnica e quella effettivamente fornita sarà verificata dal personale comunale. In caso di difformità, saranno applicate le penali indicate nell'art. 21 del presente Capitolato.

#### **ART. 14 - SOPRALLUOGO**

Le ditte che intendono partecipare alla procedura di gara possono effettuare, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo presso le sei scuole primarie, così da prendere piena visione dell'ubicazione dei luoghi di svolgimento dei servizi, dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni esistenti.

Il sopralluogo può essere effettuato di persona nelle giornate concordate preventivamente con la

Stazione Appaltante.

All'atto della presentazione dell'offerta le ditte saranno considerate a perfetta conoscenza di tutti gli aspetti logistici che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ**

Grava sull'aggiudicataria ogni responsabilità per danni cagionati a persone o a cose nello svolgimento dei servizi, restando pertanto a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Lissone.

L'aggiudicataria si obbligherà a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicataria e, in ogni caso, da questa rimborsate.

#### **ART. 16 – ASSICURAZIONI**

L'aggiudicataria sarà tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi connessa alla gestione e allo svolgimento delle attività, con un massimale R.C.T./R.C.O. non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

L'aggiudicataria dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni.

Con riferimento all'articolo precedente, tutti i danni subiti dagli utenti, nel caso in cui non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice (a causa della non operatività della copertura assicurativa, dell'applicazione di franchigie o scoperti, di altri motivi derivanti dalle caratteristiche delle garanzie pattuite), sono da ascrivere alla ditta appaltatrice.

Prima dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria sarà tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale copia delle polizze, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

#### **ART. 17 – SPESE INERENTI AI SERVIZI**

Tutte le spese relative all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto saranno interamente a carico dell'aggiudicataria.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'art. 24 del Disciplinare di gara.

#### **ART. 19 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atte a garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi, nonché ad informare e formare il proprio personale.

In particolare, la ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione dei servizi.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 predisposto dall'Amministrazione Comunale, che riporta gli oneri per la sicurezza e per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso (per interferenze si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi). Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della ditta la cui valutazione è a carico della stessa.

Il DUVRI, prima della stipulazione del contratto, sarà completato con i dati del futuro appaltatore, che, sulla base della propria esperienza, potrà anche proporre integrazioni che garantiscano una migliore sicurezza del lavoro.

La ditta appaltatrice entro 30 giorni dall'inizio dell'attività è tenuta a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nel DUVRI allegato al presente capitolato, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e alla L. n. 123 del 03/08/2008. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la ditta appaltatrice dovrà provvedere ad informare e/o aggiornare l'Ente in riferimento ai rischi da interferenza.

## **ART. 20 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI**

L'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune di Lissone:

- relazione intermedia (monitoraggio quadrimestrale da consegnare entro dicembre) per l'eventuale ricalibrazione delle attività in corso e relazione finale sull'andamento dell'anno scolastico (da consegnare entro luglio);
- una rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza con l'analisi dei dati rilevati (da consegnare entro luglio);
- il piano operativo dettagliato con le diverse attività che si intendono svolgere durante gli anni scolastici 2024-2025 (da gennaio a giugno 2025), 2025-2026 e 2026-2027 (questi ultimi da consegnare entro luglio 2025 e luglio 2026); il piano operativo relativo al periodo gennaio-giugno 2025 dovrà essere presentato all'interno dell'offerta tecnica.

L'Amministrazione Comunale e l'aggiudicataria concorderanno altre modalità e strumenti per la valutazione periodica dell'andamento dei servizi, quali ad esempio, questionari da sottoporre agli utenti.

L'aggiudicataria, comunque, già in sede d'offerta, dovrà presentare un piano operativo relativo al monitoraggio e alla valutazione, indicando quali strumenti intende utilizzare e precisando i contenuti, la tempistica, le modalità di raccolta e di rielaborazione dei dati acquisiti e la loro presentazione. L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche agli strumenti di valutazione, qualora lo ritenesse necessario.

## **ART. 21 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

I rilievi inerenti alle non conformità nell'espletamento dei servizi, l'inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli utenti saranno contestati in forma scritta (tramite pec) all'aggiudicataria, alla quale sarà consentito – entro il termine di 5 giorni dal ricevimento – presentare tutte le giustificazioni utili.

Nella contestazione l'Amministrazione specificherà chiaramente se la violazione deve considerarsi grave, illustrandone le ragioni. Come indicato nell'articolo successivo, la recidiva nelle infrazioni gravi costituisce uno dei casi di risoluzione del contratto.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, saranno applicate le seguenti sanzioni, che sono da considerarsi esemplificative e non tassative:

€ 500,00

per le inadempienze ritenute lievi, quali a titolo esemplificativo:

- modifica o difformità nell'esecuzione di attività proposte in sede di offerta;
- ritardato inizio delle prestazioni;
- mancata tempestiva sostituzione del personale assente;
- comportamento scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale;
- non corrispondenza del materiale fornito rispetto a quello indicato in offerta;
- ogni inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato che non rivestano il carattere di gravità, di cui al comma successivo.

€ 1.000,00

per le inadempienze ritenute gravi, quali:

- mancata sostituzione del personale entro il secondo giorno di assenza;
- grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati;
- mancata esecuzione senza preavviso di alcune attività proposte in sede di offerta;
- mancato rispetto del rapporto numerico operatori/bambini previsto;
- assenza totale o parziale dei requisiti del personale assegnato ai servizi;
- mancato adempimento degli obblighi inerenti ai contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio;
- mancato o insufficiente svolgimento dell'attività di formazione indicata in offerta;
- comportamento abituale scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale;
- recidiva per le inadempienze ritenute lievi e comunque in caso di ogni altra grave inadempienza agli obblighi contrattuali.

In caso di mancato riscontro e/o rimedio alle inadempienze gravi, l'aggiudicataria sarà considerata recidiva. L'Amministrazione Comunale potrà, pertanto, risolvere il contratto, come previsto nell'art. 22 del presente capitolato.

Gli importi relativi alle penalità descritte saranno trattenuti sul prezzo da liquidare all'aggiudicataria o sulla garanzia definitiva.

## **ART. 22 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti e dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – "Clausola risolutiva espressa" – i seguenti casi:

- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d'offerta;
- fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto l'appaltatore;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, in caso di utilizzo della stessa;
- sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi nell'ambito dell'oggetto dell'appalto;
- interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge e/o mancata applicazione dei contratti collettivi al personale dipendente e ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze ad esso spettanti;
- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- recidiva nelle inadempienze gravi, di cui all'art. 21 del presente Capitolato;
- reiterate violazioni degli altri obblighi contrattuali;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- violazione del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato ex art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 (come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. n. 190/2012) o degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lissone", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 2 febbraio 2022;
- violazione del "Patto di integrità" tra Comune e ditta appaltatrice;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancato adeguamento da parte dell'operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni Consip e/o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) S.p.a., attivate durante il periodo di validità dell'appalto.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale inoltrata a mezzo pec.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

#### **ART. 23 – CORRISPETTIVI DEI SERVIZI E ADEGUAMENTO PREZZI**

Il corrispettivo globale, riferito al periodo gennaio 2025-agosto 2027 al quale si riferisce il servizio, sarà quello indicato nell'offerta economica presentata dall'aggiudicataria e dovrà tener conto di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, nonché delle proposte formulate nell'offerta tecnica.

Come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (indice FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi).

Dal secondo anno di appalto, l'aggiudicataria dovrà far pervenire per iscritto l'eventuale richiesta di adeguamento del prezzo entro e non oltre il 31 luglio.

La richiesta di adeguamento sarà unica e immutata per tutto l'anno di riferimento.

#### **ART. 24 – PAGAMENTI**

Le prestazioni saranno liquidate in base alle ore effettivamente svolte dagli operatori; a tal fine l'aggiudicataria dovrà trasmettere, oltre alle fatture elettroniche, un prospetto nominativo con l'indicazione dei giorni e degli orari e una sintetica descrizione delle corrispondenti attività svolte.

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente.

A seguito di nulla osta da parte del settore comunale sulla documentazione presentata, l'aggiudicatario potrà quindi inviare la fattura, in formato elettronico. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura stessa, in regime di split payment ("Iva da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972"), mediante accredito in conto corrente bancario o postale.

Non si procederà alla liquidazione della fattura in presenza di DURC irregolare.

L'Amministrazione Comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'aggiudicataria le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati e comprovati a carico dell'aggiudicataria stessa, o il rimborso di spese o il pagamento di penalità.

#### **ART. 25 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d'opera che al termine del periodo di svolgimento del servizio, sarà competente il Foro di Monza.

#### **ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti, per quanto non espressamente previsto nel capitolato e nel contratto, fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 36/2023 e delle altre leggi vigenti per la disciplina generale in materia di contratti, che il futuro affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.